

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI



1. INTRODUZIONE

LA PRESENTE INFORMATIVA VIENE FORNITA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR") E DELLA NORMATIVA ITALIANA VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. ESSA DESCRIVE LE MODALITÀ DI RACCOLTA, UTILIZZO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI EXPERIMENT ITALIA (DI SEGUITO "TITOLARE DEL TRATTAMENTO").

PER MAGGIORI DETTAGLI, CONSIGLIAMO DI CONSULTARE DIRETTAMENTE IL REGOLAMENTO UFFICIALE:

[HTTPS://EUR-LEX.EUROPA.EU/LEGAL-CONTENT/IT/TXT/?URI=CELEX%3A32016R0679](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/txt/?uri=CELEX%3A32016R0679)

RIFERIMENTI NORMATIVI

LA PRESENTE INFORMATIVA SI BASA SUI SEGUENTI ARTICOLI DEL GDPR:

- **ARTICOLO 4:** DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI NEL GDPR;
- **ARTICOLO 5:** PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI;
- **ARTICOLO 6:** LICEITÀ DEL TRATTAMENTO;
- **ARTICOLO 7:** CONDIZIONI PER IL CONSENSO;
- **ARTICOLO 8:** CONDIZIONI APPLICABILI AL CONSENSO DEL MINORE IN RELAZIONE AI SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE;
- **ARTICOLO 9:** TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI;
- **ARTICOLO 13:** INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO AL MOMENTO DELLA RACCOLTA DEI DATI;
- **ARTICOLO 15:** DIRITTO DI ACCESSO DELL'INTERESSATO;
- **ARTICOLO 16:** DIRITTO DI RETTIFICA;
- **ARTICOLO 17:** DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE (DIRITTO ALL'OBLIO);
- **ARTICOLO 18:** DIRITTO DI LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO;

- **ARTICOLO 20:** DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI;
- **ARTICOLO 21:** DIRITTO DI OPPOSIZIONE;
- **ARTICOLO 22:** PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI, COMPRESA LA PROFILAZIONE;
- **ARTICOLO 28:** RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO;
- **ARTICOLO 32:** SICUREZZA DEL TRATTAMENTO;
- **ARTICOLO 33:** NOTIFICA DI UNA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO;
- **ARTICOLO 34:** COMUNICAZIONE DI UNA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI ALL'INTERESSATO;
- **ARTICOLO 40:** CODICI DI CONDOTTA;
- **ARTICOLO 42:** CERTIFICAZIONE;
- **ARTICOLO 44-49:** TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI;
- **ARTICOLO 55:** COMPETENZE DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO CAPOFILA;
- **ARTICOLO 63:** MECCANISMO DI COERENZA;
- **ARTICOLO 64:** PARERE DEL COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI;
- **ARTICOLO 78:** DIRITTO A UN RICORSO GIUDIZIARIO EFFICACE CONTRO UN'AUTORITÀ DI CONTROLLO;
- **ARTICOLO 77:** DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO A UN'AUTORITÀ DI CONTROLLO;
- **ARTICOLO 82:** DIRITTO AL RISARCIMENTO E RESPONSABILITÀ.

ARTICOLO 4: DEFINIZIONI

AI FINI DEL PRESENTE REGOLAMENTO SI INTENDE PER:

1. «DATI PERSONALI»: QUALSIASI INFORMAZIONE RIGUARDANTE UNA PERSONA FISICA IDENTIFICATA O IDENTIFICABILE («INTERESSATO»); SI CONSIDERA IDENTIFICABILE LA PERSONA FISICA CHE PUÒ ESSERE IDENTIFICATA, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A UN IDENTIFICATIVO COME IL NOME, UN NUMERO DI IDENTIFICAZIONE, DATI RELATIVI ALL'UBICAZIONE, UN IDENTIFICATIVO ONLINE O A UNO O PIÙ ELEMENTI CARATTERISTICI DELLA SUA IDENTITÀ FISICA, FIOLOGICA, GENETICA, PSICHICA, ECONOMICA, CULTURALE O SOCIALE;
2. «TRATTAMENTO»: QUALSIASI OPERAZIONE O INSIEME DI OPERAZIONI, COMPIUTE CON O SENZA L'AUSILIO DI PROCESSI AUTOMATIZZATI E APPLICATE A DATI PERSONALI O INSIEMI DI DATI PERSONALI, COME LA RACCOLTA, LA REGISTRAZIONE, L'ORGANIZZAZIONE, LA STRUTTURAZIONE, LA CONSERVAZIONE, L'ADATTAMENTO O LA MODIFICA, L'ESTRAZIONE, LA CONSULTAZIONE, L'USO, LA COMUNICAZIONE MEDIANTE TRASMISSIONE, DIFFUSIONE O QUALSIASI ALTRA FORMA DI MESSA A DISPOSIZIONE, IL RAFFRONTO O L'INTERCONNESSIONE, LA LIMITAZIONE, LA CANCELLAZIONE O LA DISTRUZIONE;
3. «LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO»: IL CONTRASSEGNO DEI DATI PERSONALI CONSERVATI CON L'OBIETTIVO DI LIMITARNE IL TRATTAMENTO IN FUTURO;
4. «PROFILAZIONE»: QUALSIASI FORMA DI TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO DI DATI PERSONALI CONSISTENTE NELL'UTILIZZO DI TALI DATI PERSONALI PER VALUTARE DETERMINATI ASPETTI RELATIVI A UNA PERSONA FISICA, IN PARTICOLARE PER ANALIZZARE O PREVEDERE ASPETTI RIGUARDANTI IL RENDIMENTO PROFESSIONALE, LA SITUAZIONE ECONOMICA, LA SALUTE, LE PREFERENZE PERSONALI, GLI INTERESSI, L'AFFIDABILITÀ, IL COMPORTAMENTO, L'UBICAZIONE O GLI SPOSTAMENTI DI DETTA PERSONA FISICA;

5. «PSEUDONIMIZZAZIONE»: IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN MODO TALE CHE I DATI PERSONALI NON POSSANO PIÙ ESSERE ATTRIBUITI A UN INTERESSATO SPECIFICO SENZA L'UTILIZZO DI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE, A CONDIZIONE CHE TALI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SIANO CONSERVATE SEPARATAMENTE E SOGGETTE A MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE INTESE A GARANTIRE CHE I DATI PERSONALI NON SIANO ATTRIBUITI A UNA PERSONA FISICA IDENTIFICATA O IDENTIFICABILE;
6. «ARCHIVIO»: QUALSIASI INSIEME STRUTTURATO DI DATI PERSONALI ACCESSIBILI SECONDO CRITERI DETERMINATI, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE TALE INSIEME SIA CENTRALIZZATO, DECENTRALIZZATO O RIPARTITO IN MODO FUNZIONALE O GEOGRAFICO;
7. «RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO»: LA PERSONA FISICA O GIURIDICA, L'AUTORITÀ PUBBLICA, IL SERVIZIO O ALTRO ORGANISMO CHE, SINGOLARMENTE O INSIEME AD ALTRI, DETERMINA LE FINALITÀ E I MEZZI DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI;
8. «RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO»: LA PERSONA FISICA O GIURIDICA, L'AUTORITÀ PUBBLICA, IL SERVIZIO O ALTRO ORGANISMO CHE TRATTA DATI PERSONALI PER CONTO DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO;
9. «DESTINATARIO»: LA PERSONA FISICA O GIURIDICA, L'AUTORITÀ PUBBLICA, IL SERVIZIO O ALTRO ORGANISMO CHE RICEVE COMUNICAZIONE DI DATI PERSONALI, CHE SI TRATTI O MENO DI UN TERZO. TUTTAVIA, LE AUTORITÀ PUBBLICHE CHE POSSONO RICEVERE COMUNICAZIONE DI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DI UNA SPECIFICA INDAGINE CONFORMEMENTE AL DIRITTO DELL'UNIONE O DEGLI STATI MEMBRI NON SONO CONSIDERATE DESTINATARI;
10. «TERZO»: LA PERSONA FISICA O GIURIDICA, L'AUTORITÀ PUBBLICA, IL SERVIZIO O ALTRO ORGANISMO CHE NON SIA L'INTERESSATO, IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E LE PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SOTTO L'AUTORITÀ DIRETTA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO O DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO;
11. «CONSENSO» DELL'INTERESSATO: QUALSIASI MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ LIBERA, SPECIFICA, INFORMATATA E INEQUIVOCABILE DELL'INTERESSATO, CON LA QUALE LO STESSO MANIFESTA IL PROPRIO ASSENSO, MEDIANTE DICHIARAZIONE O AZIONE POSITIVA INEQUIVOCABILE, CHE I DATI PERSONALI CHE LO RIGUARDANO SIANO OGGETTO DI TRATTAMENTO;
12. «VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI»: LA VIOLAZIONE DI SICUREZZA CHE COMPORTA ACCIDENTALMENTE O IN MODO ILLECITO LA DISTRUZIONE, LA PERDITA, LA MODIFICA, LA DIVULGAZIONE NON AUTORIZZATA O L'ACCESSO AI DATI PERSONALI TRASMESSI, CONSERVATI O COMUNQUE TRATTATI;
13. «DATI GENETICI»: I DATI PERSONALI RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE GENETICHE, EREDITARIE O ACQUISITE, DI UNA PERSONA FISICA CHE FORNISCONO INFORMAZIONI UNIVOCHE SULLA FISIOLOGIA O SULLA SALUTE DI DETTA PERSONA FISICA E CHE RISULTANO IN PARTICOLARE DALL'ANALISI DI UN CAMPIONE BIOLOGICO DELLA PERSONA FISICA IN QUESTIONE;
14. «DATI BIOMETRICI»: I DATI PERSONALI OTTENUTI DA UN TRATTAMENTO TECNICO SPECIFICO RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE FISICHE, FISIOLOGICHE O COMPORTAMENTALI DI UNA PERSONA FISICA CHE NE CONSENTONO O CONFERMANO L'IDENTIFICAZIONE UNIVOCA, QUALI L'IMMAGINE FACCIALE O I DATI DATTILOSCOPICI;
15. «DATI RELATIVI ALLA SALUTE»: I DATI PERSONALI ATTINENTI ALLA SALUTE FISICA O MENTALE DI UNA PERSONA FISICA, COMPRESA LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA, CHE RIVELANO

INFORMAZIONI RELATIVE AL SUO STATO DI SALUTE;

16. «AUTORITÀ DI CONTROLLO»: L'AUTORITÀ PUBBLICA INDIPENDENTE ISTITUITA DA UNO STATO MEMBRO;
17. «ORGANISMO DI SETTORE»: UN ORGANISMO CHE, IN VIRTÙ DEL DIRITTO DELL'UNIONE O DEGLI STATI MEMBRI, È INCARICATO DI SVOLGERE COMPITI SPECIFICI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE DEI DATI;
18. «IMPRESA»: UNA PERSONA FISICA O GIURIDICA CHE ESERCITA UN'ATTIVITÀ ECONOMICA, INDIPENDENTEMENTE DALLA SUA FORMA GIURIDICA, COMPRESI LE SOCIETÀ, LE ASSOCIAZIONI E LE ALTRE ORGANIZZAZIONI CHE ESERCITANO REGOLARMENTE UN'ATTIVITÀ ECONOMICA;
19. «GRUPPO DI IMPRESE»: UN GRUPPO DI IMPRESE COSTITUITO DA UN'IMPRESA CONTROLLANTE E DALLE IMPRESE DA ESSA CONTROLLATE;
20. «NORME VINCOLANTI D'IMPRESA»: LE POLITICHE DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI OSSERVATE DA UN RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO O DA UN RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO STABILITO NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO PER I TRASFERIMENTI O UNA SERIE DI TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI A UN RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO O A UN RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO IN UNO O PIÙ PAESI TERZI ALL'INTERNO DI UN GRUPPO DI IMPRESE, O DI UN GRUPPO DI IMPRESE CHE ESERCITANO UN'ATTIVITÀ ECONOMICA CONGIUNTA;
21. «AUTORITÀ DI CONTROLLO COMPETENTE»: UN'AUTORITÀ DI CONTROLLO INTERESSATA DAL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN QUANTO:
 - A) IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO O IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO È STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO DI TALE AUTORITÀ DI CONTROLLO;
 - B) GLI INTERESSATI CHE RISIEDONO NELLO STATO MEMBRO DI TALE AUTORITÀ DI CONTROLLO SONO SOSTANZIALMENTE INTERESSATI O PROBABILMENTE SARANNO SOSTANZIALMENTE INTERESSATI DAL TRATTAMENTO; OPPURE
 - C) È STATO PRESENTATO UN RECLAMO A TALE AUTORITÀ DI CONTROLLO;
22. «INTERESSE PREVALENTE»: QUALSIASI INTERESSE CHE, IN UN CASO SPECIFICO, PREVALE SU ALTRI INTERESSI LEGITTIMI, IN PARTICOLARE A CAUSA DELLA SUA NATURA, DEL SUO CONTESTO O DELLE SUE CONSEGUENZE;
23. «SUPER-AUTORITÀ DI CONTROLLO»: L'AUTORITÀ DI CONTROLLO DESIGNATA DA UNO STATO MEMBRO COME AUTORITÀ DI CONTROLLO PRINCIPALE PER I TRATTAMENTI TRANSFRONTALIERI;
24. «IMPRESA CONGIUNTA»: UN'IMPRESA COSTITUITA DA DUE O PIÙ IMPRESE CHE ESERCITANO UN'ATTIVITÀ ECONOMICA CONGIUNTA;
25. «BAMBINO»: QUALSIASI PERSONA FISICA DI ETÀ INFERIORE AI 16 ANNI, SALVO SE LA LEGGE NAZIONALE PREVEDE UN'ETÀ INFERIORE, PURCHÉ NON INFERIORE AI 13 ANNI.

ARTICOLO 5: PRINCIPI RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I DATI PERSONALI DEVONO ESSERE:
 - A) TRATTATI IN MODO LEALE, CORRETTO E TRASPARENTE NEI CONFRONTI DELL'INTERESSATO («LICEITÀ, CORRETTEZZA E TRASPARENZA»);
 - B) RACCOLTI PER FINALITÀ DETERMINATE, ESPLICITE E LEGITTIME, E NON ULTERIORMENTE TRATTATI IN MODO INCOMPATIBILE CON TALI FINALITÀ («LIMITAZIONE DELLA FINALITÀ»);

C) ADEGUATI, PERTINENTI E LIMITATI A QUANTO NECESSARIO RISPETTO ALLE FINALITÀ PER CUI SONO TRATTATI («MINIMIZZAZIONE DEI DATI»);

D) ESATTI E, SE NECESSARIO, AGGIORNATI; DEVONO ESSERE ADOTTATE TUTTE LE MISURE RAGIONEVOLI PER CANCELLARE O RETTIFICARE TEMPESTIVAMENTE I DATI INESATTI («ESATTEZZA»);

E) CONSERVATI IN UNA FORMA CHE CONSENTA L'IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERESSATI PER UN ARCO DI TEMPO NON SUPERIORE AL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ PER CUI SONO TRATTATI («LIMITAZIONE DELLA CONSERVAZIONE»);

F) TRATTATI IN MODO DA GARANTIRE UN'ADEGUATA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI, COMPRESA LA PROTEZIONE, MEDIANTE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE ADEGUATE, DA TRATTAMENTI NON AUTORIZZATI O ILLECITI E DALLA PERDITA, DALLA DISTRUZIONE O DAL DANNO ACCIDENTALI («INTEGRITÀ E RISERVATEZZA»).

2. IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO È RESPONSABILE DEL RISPETTO DEL PARAGRAFO 1 ED È IN GRADO DI DIMOSTRARLO («RESPONSABILIZZAZIONE»).

ARTICOLO 6: LICEITÀ DEL TRATTAMENTO

1. IL TRATTAMENTO È LECITO SOLO SE E NELLA MISURA IN CUI RICORRE ALMENO UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

A) L'INTERESSATO HA ESPRESSO IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI PER UNA O PIÙ SPECIFICHE FINALITÀ;

B) IL TRATTAMENTO È NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DI UN CONTRATTO DI CUI L'INTERESSATO È PARTE O ALL'ADOZIONE DI MISURE PRECONTRATTUALI SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO;

C) IL TRATTAMENTO È NECESSARIO PER ADEMPIERE UN OBBLIGO LEGALE AL QUALE È SOGGETTO IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO;

D) IL TRATTAMENTO È NECESSARIO PER PROTEGGERE UN INTERESSE VITALE DELL'INTERESSATO O DI UN'ALTRA PERSONA FISICA;

E) IL TRATTAMENTO È NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DI UN COMPITO DI INTERESSE PUBBLICO O CONNESSO ALL'ESERCIZIO DI PUBBLICI POTERI DI CUI È INVESTITO IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO;

F) IL TRATTAMENTO È NECESSARIO PER IL PERSEGUIMENTO DI UN INTERESSE LEGITTIMO DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO O DI TERZI, A CONDIZIONE CHE NON PREVALGANO GLI INTERESSI O I DIRITTI E LE LIBERTÀ FONDAMENTALI DELL'INTERESSATO CHE RICHIEDONO LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, IN PARTICOLARE SE L'INTERESSATO È UN MINORE.

ARTICOLO 7: CONDIZIONI PER IL CONSENSO

1. QUALORA IL TRATTAMENTO SIA BASATO SUL CONSENSO, IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEVE ESSERE IN GRADO DI DIMOSTRARE CHE L'INTERESSATO HA PRESTATO IL PROPRIO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI.

2. SE IL CONSENSO DELL'INTERESSATO È PRESTATO NEL CONTESTO DI UNA DICHIARAZIONE SCRITTA CHE RIGUARDA ANCHE ALTRE QUESTIONI, LA RICHIESTA DI CONSENSO DEVE ESSERE PRESENTATA IN MODO

CHIARAMENTE DISTINGUIBILE DALLE ALTRE MATERIE, IN FORMA COMPRENSIBILE E FACILMENTE ACCESSIBILE, UTILIZZANDO UN LINGUAGGIO SEMPLICE E CHIARO.

3. L'INTERESSATO HA IL DIRITTO DI REVOCARE IL PROPRIO CONSENSO IN QUALSIASI MOMENTO. LA REVOCA DEL CONSENSO NON PREGIUDICA LA LICEITÀ DEL TRATTAMENTO BASATO SUL CONSENSO PRIMA DELLA REVOCA.

ARTICOLO 8: CONDIZIONI APPLICABILI AL CONSENSO DEL MINORE IN RELAZIONE AI SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

QUANDO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI È BASATO SUL CONSENSO E L'INTERESSATO È UN MINORE, IL TRATTAMENTO È LECITO SOLO SE E NELLA MISURA IN CUI IL CONSENSO È DATO O AUTORIZZATO DAL TITOLARE DELLA RESPONSABILITÀ PARENTALE SUL MINORE. QUESTO SI APPLICA IN RELAZIONE ALL'OFFERTA DI SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE DIRETTAMENTE A UN MINORE.

DEFINIZIONE DI MINORE:

AI FINI DEL PRESENTE ARTICOLO, UN MINORE È DEFINITO COME UNA PERSONA DI ETÀ INFERIORE AI 16 ANNI. TUTTAVIA, GLI STATI MEMBRI POSSONO PREVEDERE UN'ETÀ DI CONSENSO INFERIORE, A CONDIZIONE CHE TALE ETÀ NON SIA INFERIORE AI 13 ANNI.

OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEVE FARE SFORZI RAGIONEVOLI PER VERIFICARE CHE IL CONSENSO SIA DATO O AUTORIZZATO DAL TITOLARE DELLA RESPONSABILITÀ PARENTALE SUL MINORE, TENENDO CONTO DELLE TECNOLOGIE DISPONIBILI.

CONSENSO E MINORI:

QUANDO IL TRATTAMENTO SI BASA SUL CONSENSO E L'INTERESSATO È UN MINORE, E QUEL MINORE NON È IN GRADO DI DARE UN CONSENSO INFORMATO, IL TRATTAMENTO SARÀ LECITO SOLO SE IL CONSENSO È DATO O AUTORIZZATO DAL TITOLARE DELLA RESPONSABILITÀ PARENTALE SUL MINORE.

QUESTO PRINCIPIO È PARTICOLARMENTE APPLICABILE IN RELAZIONE ALL'OFFERTA DI SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE AI MINORI.

ARTICOLO 9: TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

1. È VIETATO TRATTARE DATI PERSONALI CHE RIVELINO L'ORIGINE RAZZIALE O ETNICA, LE OPINIONI POLITICHE, LE CONVINZIONI RELIGIOSE O FILOSOFICHE, O L'APPARTENENZA SINDACALE, NONCHÉ TRATTARE DATI GENETICI, DATI BIOMETRICI INTESI A IDENTIFICARE IN MODO UNIVOCO UNA PERSONA FISICA, DATI RELATIVI ALLA SALUTE O ALLA VITA SESSUALE O ALL'ORIENTAMENTO SESSUALE DELLA PERSONA.
2. IL PARAGRAFO 1 NON SI APPLICA SE RICORRE UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:
 - A) L'INTERESSATO HA PRESTATO IL PROPRIO CONSENSO ESPlicitO AL TRATTAMENTO DI TALI DATI

PERSONALI PER UNA O PIÙ FINALITÀ SPECIFICHE;

B) IL TRATTAMENTO È NECESSARIO PER ADEMPIERE OBBLIGHI ED ESERCITARE DIRITTI SPECIFICI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO O DELL'INTERESSATO IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO, DELLA SICUREZZA SOCIALE E DELLA PROTEZIONE SOCIALE;

C) IL TRATTAMENTO È NECESSARIO PER PROTEGGERE UN INTERESSE VITALE DELL'INTERESSATO O DI UN'ALTRA PERSONA FISICA, QUALORA L'INTERESSATO NON SIA IN GRADO DI PRESTARE IL PROPRIO CONSENSO;

D) IL TRATTAMENTO È EFFETTUATO, NELL'AMBITO DELLE SUE LEGITTIME ATTIVITÀ E CON ADEGUATE GARANZIE, DA UNA FONDAZIONE, UN'ASSOCIAZIONE O QUALSIASI ALTRO ORGANISMO SENZA SCOPO DI LUCRO CHE PERSEGUA FINALITÀ POLITICHE, FILOSOFICHE, RELIGIOSE O SINDACALI;

E) IL TRATTAMENTO RIGUARDA DATI PERSONALI RESI MANIFESTAMENTE PUBBLICI DALL'INTERESSATO;

F) IL TRATTAMENTO È NECESSARIO PER ACCERTARE, ESERCITARE O DIFENDERE UN DIRITTO IN SEDE GIUDIZIARIA;

G) IL TRATTAMENTO È NECESSARIO PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO RILEVANTE;

H) IL TRATTAMENTO È NECESSARIO PER FINALITÀ DI MEDICINA PREVENTIVA O DI MEDICINA DEL LAVORO, PER LA VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA DEL DIPENDENTE, PER LA DIAGNOSI, L'ASSISTENZA O LA TERAPIA SANITARIA O SOCIALE, O PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI O SOCIALI;

I) IL TRATTAMENTO È NECESSARIO PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO NEL SETTORE DELLA SANITÀ PUBBLICA;

J) IL TRATTAMENTO È NECESSARIO PER FINALITÀ DI ARCHIVIAZIONE NEL PUBBLICO INTERESSE, DI RICERCA SCIENTIFICA O STORICA O A FINI STATISTICI.

ARTICOLO 13: INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO

1. QUALORA DATI PERSONALI RELATIVI A UN INTERESSATO SIANO RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO, IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, AL MOMENTO IN CUI OTTIENE I DATI PERSONALI, FORNISCE ALL'INTERESSATO LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

A) L'IDENTITÀ E I DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E, OVE APPLICABILE, DEL RAPPRESENTANTE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO;

B) I DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI, OVE APPLICABILE;

C) LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI NONCHÉ LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO;

D) GLI EVENTUALI DESTINATARI O LE EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI;

E) OVE APPLICABILE, L'INTENZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DI TRASFERIRE DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO O A UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E L'ESISTENZA O L'ASSENZA DI UNA DECISIONE DI ADEGUATEZZA DELLA COMMISSIONE;

F) IL PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI OPPURE, SE NON È POSSIBILE, I CRITERI UTILIZZATI PER DETERMINARE TALE PERIODO;

G) L'ESISTENZA DEL DIRITTO DELL'INTERESSATO DI CHIEDERE AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'ACCESSO AI DATI PERSONALI, LA RETTIFICA O LA CANCELLAZIONE DEGLI STESSI, LA LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO CHE LO RIGUARDA O DI OPPORSI AL TRATTAMENTO, NONCHÉ IL DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI;

H) QUALORA IL TRATTAMENTO SIA BASATO SUL CONSENSO, L'ESISTENZA DEL DIRITTO DI REVOCARE IL CONSENSO IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA PREGIUDICARE LA LICEITÀ DEL TRATTAMENTO BASATO SUL CONSENSO PRIMA DELLA REVOCA;

I) IL DIRITTO DI PROPORRE UN RECLAMO A UN'AUTORITÀ DI CONTROLLO;

J) SE LA COMUNICAZIONE DI DATI PERSONALI È UN OBBLIGO LEGALE O CONTRATTUALE OPPURE UN REQUISITO NECESSARIO PER LA CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO, E SE L'INTERESSATO È TENUTO A FORNIRE I DATI PERSONALI, NONCHÉ LE POSSIBILI CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DI TALI DATI;

K) L'ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE, E, ALMENO IN TALI CASI, INFORMAZIONI SIGNIFICATIVE SULLA LOGICA UTILIZZATA, NONCHÉ L'IMPORTANZA E LE CONSEGUENZE PREVISTE DI TALE TRATTAMENTO PER L'INTERESSATO.

2. OLTRE ALLE INFORMAZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 1, IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, AL MOMENTO IN CUI OTTIENE I DATI PERSONALI, FORNISCE ALL'INTERESSATO LE SEGUENTI INFORMAZIONI NECESSARIE PER GARANTIRE UN TRATTAMENTO CORRETTO E TRASPARENTE:

A) LE CATEGORIE DI DATI PERSONALI IN QUESTIONE;

B) LA FONTE DA CUI PROVENGONO I DATI PERSONALI E, SE DEL CASO, L'INFORMAZIONE CHE I DATI SONO STATI OTTENUTI DA FONTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO;

C) L'ESISTENZA DI UN INTERESSE LEGITTIMO DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO O DI UN TERZO, OVE IL TRATTAMENTO SIA BASATO SULL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA F).

3. SE IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO INTENDE TRATTARE ULTERIORMENTE I DATI PERSONALI PER UNA FINALITÀ DIVERSA DA QUELLA PER CUI SONO STATI RACCOLTI, FORNISCE ALL'INTERESSATO, PRIMA DI TALE ULTERIORE TRATTAMENTO, INFORMAZIONI SU TALE ALTRA FINALITÀ E OGNI ALTRA INFORMAZIONE PERTINENTE DI

4. DI CUI AL PARAGRAFO 2.

5. I PARAGRAFI 1, 2 E 3 NON SI APPLICANO QUALORA E NELLA MISURA IN CUI L'INTERESSATO DISPONGA GIÀ DELLE INFORMAZIONI.

ARTICOLO 15: DIRITTO DI ACCESSO DELL'INTERESSATO

1. L'INTERESSATO HA IL DIRITTO DI OTTENERE DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO LA CONFERMA CHE SIA O MENO IN CORSO UN TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI CHE LO RIGUARDANO E, IN TAL CASO, DI OTTENERE L'ACCESSO AI DATI PERSONALI E ALLE SEGUENTI INFORMAZIONI:

A) LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO;

B) LE CATEGORIE DI DATI PERSONALI IN QUESTIONE;

C) I DESTINATARI O LE CATEGORIE DI DESTINATARI A CUI I DATI PERSONALI SONO STATI O SARANNO COMUNICATI, IN PARTICOLARE SE DESTINATARI DI PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI;

D) OVE POSSIBILE, IL PERIODO DI CONSERVAZIONE PREVISTO DEI DATI PERSONALI OPPURE, SE NON È POSSIBILE, I CRITERI UTILIZZATI PER DETERMINARE TALE PERIODO;

- E) L'ESISTENZA DEL DIRITTO DI CHIEDERE AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO LA RETTIFICA O LA CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI O LA LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CHE LO RIGUARDANO O DI OPPORSI AL LORO TRATTAMENTO;
 - F) IL DIRITTO DI PROPORRE UN RECLAMO A UN'AUTORITÀ DI CONTROLLO;
 - G) QUALORA I DATI PERSONALI NON SIANO RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO, TUTTE LE INFORMAZIONI DISPONIBILI SULLA LORO ORIGINE;
 - H) L'ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE, E, ALMENO IN TALI CASI, INFORMAZIONI SIGNIFICATIVE SULLA LOGICA UTILIZZATA, NONCHÉ L'IMPORTANZA E LE CONSEGUENZE PREVISTE DI TALE TRATTAMENTO PER L'INTERESSATO.
2. QUALORA I DATI PERSONALI SIANO TRASFERITI A UN PAESE TERZO O A UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE, L'INTERESSATO HA IL DIRITTO DI ESSERE INFORMATO IN MERITO ALLE GARANZIE ADEGUATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 46 RELATIVE AL TRASFERIMENTO.
 3. IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO FORNISCE UNA COPIA DEI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO. PER ULTERIORI COPIE RICHIESTE DALL'INTERESSATO, IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO PUÒ ADDEBITARE UN CONTRIBUTO SPESE BASATO SUI COSTI AMMINISTRATIVI. SE L'INTERESSATO PRESENTA LA RICHIESTA MEDIANTE MEZZI ELETTRONICI E SALVO INDICAZIONE CONTRARIA DELL'INTERESSATO, LE INFORMAZIONI SONO FORNITE IN UN FORMATO ELETTRONICO DI USO COMUNE.
 4. IL DIRITTO DI OTTENERE UNA COPIA DI CUI AL PARAGRAFO 3 NON PREGIUDICA I DIRITTI E LE LIBERTÀ ALTRUI.

ARTICOLO 16: DIRITTO DI RETTIFICA

L'INTERESSATO HA IL DIRITTO DI OTTENERE DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO LA RETTIFICA DEI DATI PERSONALI INESATTI CHE LO RIGUARDANO SENZA INGIUSTIFICATO RITARDO. TENUTO CONTO DELLE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, L'INTERESSATO HA IL DIRITTO DI OTTENERE L'INTEGRAZIONE DEI DATI PERSONALI INCOMPLETI, ANCHE FORNENDO UNA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA.

ARTICOLO 17: DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE (DIRITTO ALL'OBLIO)

1. L'INTERESSATO HA IL DIRITTO DI OTTENERE DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO LA CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI CHE LO RIGUARDANO SENZA INGIUSTIFICATO RITARDO E IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO HA L'OBBLIGO DI CANCELLARE SENZA INGIUSTIFICATO RITARDO I DATI PERSONALI, SE SUSSISTE UNO DEI SEGUENTI MOTIVI:
 - A) I DATI PERSONALI NON SONO PIÙ NECESSARI RISPETTO ALLE FINALITÀ PER LE QUALI SONO STATI RACCOLTI O ALTRIMENTI TRATTATI;
 - B) L'INTERESSATO REVOCA IL CONSENSO SU CUI SI BASA IL TRATTAMENTO CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA A), O ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, LETTERA A), E SE NON SUSSISTE ALTRO FONDAMENTO GIURIDICO PER IL TRATTAMENTO;
 - C) L'INTERESSATO SI OPPONE AL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 1, E NON SUSSISTE ALCUN MOTIVO LEGITTIMO PREVALENTE PER IL TRATTAMENTO, OPPURE L'INTERESSATO SI

OPPONE AL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2;

D) I DATI PERSONALI SONO STATI TRATTATI ILLECITAMENTE;

E) I DATI PERSONALI DEVONO ESSERE CANCELLATI PER ADEMPIERE UN OBBLIGO LEGALE PREVISTO DAL DIRITTO DELL'UNIONE O DELLO STATO MEMBRO CUI È SOGGETTO IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO;

F) I DATI PERSONALI SONO STATI RACCOLTI IN RELAZIONE ALL'OFFERTA DI SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1.

2. QUALORA IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ABBAIA RESO PUBBLICI I DATI PERSONALI ED È OBBLIGATO, AI SENSI DEL PARAGRAFO 1, A CANCELLARLI, TENENDO CONTO DELLA TECNOLOGIA DISPONIBILE E DEI COSTI DI ATTUAZIONE, ADOTTA MISURE RAGIONEVOLI, ANCHE TECNICHE, PER INFORMARE I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO CHE STANNO TRATTANDO I DATI PERSONALI DELLA RICHIESTA DELL'INTERESSATO DI CANCELLARE QUALSIASI LINK, COPIA O RIPRODUZIONE DEI PROPRI DATI PERSONALI.

3. I PARAGRAFI 1 E 2 NON SI APPLICANO NELLA MISURA IN CUI IL TRATTAMENTO SIA NECESSARIO:

A) PER ESERCITARE IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E DI INFORMAZIONE;

B) PER ADEMPIERE UN OBBLIGO LEGALE PREVISTO DAL DIRITTO DELL'UNIONE O DELLO STATO MEMBRO CUI È SOGGETTO IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO O PER ESEGUIRE UN COMPITO DI INTERESSE PUBBLICO O CONNESSO ALL'ESERCIZIO DI PUBBLICI POTERI DI CUI È INVESTITO IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO;

C) PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO NEL SETTORE DELLA SANITÀ PUBBLICA CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, LETTERE H) E I), E ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3;

D) PER FINALITÀ DI ARCHIVIAZIONE NEL PUBBLICO INTERESSE, DI RICERCA SCIENTIFICA O STORICA O A FINI STATISTICI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 89, PARAGRAFO 1, NELLA MISURA IN CUI IL DIRITTO DI CUI AL PARAGRAFO 1 RISCHI DI RENDERE IMPOSSIBILE O DI PREGIUDICARE GRAVEMENTE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI TALE TRATTAMENTO; OPPURE

E) PER ACCERTARE, ESERCITARE O DIFENDERE UN DIRITTO IN SEDE GIUDIZIARIA.

ARTICOLO 18: DIRITTO DI LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO

1. L'INTERESSATO HA IL DIRITTO DI OTTENERE DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO LA LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO QUANDO RICORRE UNA DELLE SEGUENTI IPOTESI:

A) L'INTERESSATO CONTESTA L'ESATTEZZA DEI DATI PERSONALI, PER IL PERIODO NECESSARIO AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO PER VERIFICARE L'ESATTEZZA DEI DATI PERSONALI;

B) IL TRATTAMENTO È ILLECITO E L'INTERESSATO SI OPPONE ALLA CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI E CHIEDE INVECE LA LIMITAZIONE DEL LORO UTILIZZO;

C) IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO NON HA PIÙ BISOGNO DEI DATI PERSONALI AI FINI DEL TRATTAMENTO, MA ESSI SONO RICHIESTI DALL'INTERESSATO PER ACCERTARE, ESERCITARE O DIFENDERE UN DIRITTO IN SEDE GIUDIZIARIA;

D) L'INTERESSATO SI È OPPOSTO AL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 1, IN ATTESA DELLA VERIFICA IN MERITO ALL'EVENTUALE PREVALENZA DEI MOTIVI LEGITTIMI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO RISPETTO A QUELLI DELL'INTERESSATO.

2. SE IL TRATTAMENTO È LIMITATO CONFORMEMENTE AL PARAGRAFO 1, TALI DATI PERSONALI SONO TRATTATI, SALVO CHE PER LA CONSERVAZIONE, SOLO CON IL CONSENSO DELL'INTERESSATO O PER ACCERTARE, ESERCITARE O DIFENDERE UN DIRITTO IN SEDE GIUDIZIARIA O PER PROTEGGERE I DIRITTI DI UN'ALTRA PERSONA FISICA O GIURIDICA O PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO RILEVANTE DELL'UNIONE O DI UNO STATO MEMBRO.
3. UN INTERESSATO CHE HA OTTENUTO LA LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DEL PARAGRAFO 1 È INFORMATO DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO PRIMA CHE LA LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO SIA REVOCATA.

ARTICOLO 20: DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI

1. L'INTERESSATO HA IL DIRITTO DI RICEVERE I DATI PERSONALI CHE LO RIGUARDANO, FORNITI A UN RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, IN UN FORMATO STRUTTURATO, DI USO COMUNE E LEGGIBILE DA DISPOSITIVO AUTOMATICO, E HA IL DIRITTO DI TRASMETTERE TALI DATI A UN ALTRO RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO SENZA IMPEDIMENTI DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO CUI SONO STATI FORNITI, QUALORA:
 - A) IL TRATTAMENTO SIA BASATO SUL CONSENSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA A), O DELL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, LETTERA A), OPPURE SU UN CONTRATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA B); E
 - B) IL TRATTAMENTO SIA EFFETTUATO CON MEZZI AUTOMATIZZATI.
2. NELL'ESERCIZIO DEL PROPRIO DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI AI SENSI DEL PARAGRAFO 1, L'INTERESSATO HA IL DIRITTO DI OTTENERE LA TRASMISSIONE DIRETTA DEI DATI PERSONALI DA UN RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ALL'ALTRO, SE TECNICAMENTE FATTIBILE.
3. L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CUI AL PARAGRAFO 1 LASCIA IMPREGIUDICATO L'ARTICOLO 17. TALE DIRITTO NON SI APPLICA AL TRATTAMENTO NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DI UN COMPITO DI INTERESSE PUBBLICO O CONNESSO ALL'ESERCIZIO DI PUBBLICI POTERI DI CUI È INVESTITO IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.
4. IL DIRITTO DI CUI AL PARAGRAFO 1 NON DEVE PREGIUDICARE I DIRITTI E LE LIBERTÀ ALTRUI.

ARTICOLO 21: DIRITTO DI OPPOSIZIONE

1. L'INTERESSATO HA IL DIRITTO DI OPPORSI IN QUALSIASI MOMENTO, PER MOTIVI CONNESSI ALLA PROPRIA SITUAZIONE PARTICOLARE, AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CHE LO RIGUARDANO AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERE E) O F), COMPRESA LA PROFILAZIONE SULLA BASE DI TALI DISPOSIZIONI. IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO SI ASTIENE DAL TRATTARE ULTERIORMENTE I DATI PERSONALI A MENO CHE NON DIMOSTRI L'ESISTENZA DI MOTIVI LEGITTIMI COGENTI PER IL TRATTAMENTO CHE PREVALGANO SUGLI INTERESSI, SUI DIRITTI E SULLE LIBERTÀ DELL'INTERESSATO O PER ACCERTARE, ESERCITARE O DIFENDERE UN DIRITTO IN SEDE GIUDIZIARIA.
2. QUALORA I DATI PERSONALI SIANO TRATTATI PER FINALITÀ DI MARKETING DIRETTO, L'INTERESSATO HA IL DIRITTO DI OPPORSI IN QUALSIASI MOMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CHE LO

RIGUARDANO PER TALI FINALITÀ, COMPRESA LA PROFILAZIONE NELLA MISURA IN CUI SIA CONNESSA A TALE MARKETING DIRETTO.

3. SE L'INTERESSATO SI OPPONE AL TRATTAMENTO AI SENSI DEL PARAGRAFO 1 O 2, I DATI PERSONALI NON SONO PIÙ OGGETTO DI TRATTAMENTO PER TALI FINALITÀ.
4. IL DIRITTO DI CUI AI PARAGRAFI 1 E 2 È ESPLICITAMENTE PORTATO A CONOSCENZA DELL'INTERESSATO AL PIÙ TARDI AL MOMENTO DELLA PRIMA COMUNICAZIONE CON L'INTERESSATO ED È PRESENTATO IN MODO CHIARO E DISTINTO DA QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE.
5. NEL CONTESTO DELL'USO DI SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2002/58/CE, L'INTERESSATO PUÒ ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO DI OPPOSIZIONE CON MEZZI AUTOMATIZZATI CHE UTILIZZANO SPECIFICHE TECNICHE.
6. QUALORA I DATI PERSONALI SIANO TRATTATI PER FINALITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA O STORICA O A FINI STATISTICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 89, PARAGRAFO 1, L'INTERESSATO HA IL DIRITTO, PER MOTIVI CONNESSI ALLA PROPRIA SITUAZIONE PARTICOLARE, DI OPPORSI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CHE LO RIGUARDANO, A MENO CHE IL TRATTAMENTO SIA NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DI UN COMPITO DI INTERESSE PUBBLICO.

ARTICOLO 22: PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI, COMPRESA LA PROFILAZIONE

1. L'INTERESSATO HA IL DIRITTO DI NON ESSERE SOTTOPOSTO A UNA DECISIONE BASATA UNICAMENTE SU TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE, CHE PRODUCA EFFETTI GIURIDICI CHE LO RIGUARDANO O CHE INCIDA IN MODO SIGNIFICATIVO SU DI LUI, A MENO CHE:
 2. A. SIA NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DI UN CONTRATTO TRA L'INTERESSATO E IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO, O PER L'ADOZIONE DI MISURE PRECONTRATTUALI ADOTTATE SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO;
 3. B. SIA AUTORIZZATO DAL DIRITTO DELL'UNIONE O DEGLI STATI MEMBRI AL QUALE IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO È SOGGETTO E CHE STABILISCE MISURE ADEGUATE PER TUTELARE I DIRITTI, LE LIBERTÀ E GLI INTERESSI LEGITTIMI DELL'INTERESSATO;
 4. C. SI BASI SUL CONSENSO ESPlicito DELL'INTERESSATO.
5. NEL CASO IN CUI LE DECISIONI DI CUI AL PARAGRAFO 1 SIANO BASATE SUL CONSENSO, L'INTERESSATO HA IL DIRITTO DI REVOCARE IL SUO CONSENSO IN QUALSIASI MOMENTO.
6. LE DECISIONI DI CUI AL PARAGRAFO 1 NON DEVONO BASARSI SU CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI, A MENO CHE NON VI SIA CONSENSO ESPlicito O CHE IL TRATTAMENTO SIA NECESSARIO PER ADEMPIERE A OBBLIGHI E PER ESERCITARE DIRITTI SPECIFICI IN AMBITO DI DIRITTO DEL LAVORO.
7. L'INTERESSATO DEVE ESSERE INFORMATO SULLA LOGICA CHE STA ALLA BASE DEL PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, NONCHÉ SULLA RILEVANZA E LE CONSEGUENZE DI TALE TRATTAMENTO PER L'INTERESSATO.
8. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEVE ADOTTARE MISURE ADEGUATE PER TUTELARE I DIRITTI, LE LIBERTÀ E GLI INTERESSI LEGITTIMI DELL'INTERESSATO, INCLUSI ALMENO IL DIRITTO DI OTTENERE UN INTERVENTO UMANO DA PARTE DEL TITOLARE, DI ESPRIMERE IL PROPRIO PUNTO DI VISTA E DI CONTESTARE LA DECISIONE.

ARTICOLO 28: RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

1. QUALORA IL TRATTAMENTO SIA EFFETTUATO PER CONTO DI UN RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, QUESTI RICORRE UNICAMENTE A RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO CHE PRESENTINO GARANZIE SUFFICIENTI PER METTERE IN ATTO MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE ADEGUATE IN MODO CHE IL TRATTAMENTO SODDISFI I REQUISITI DEL PRESENTE REGOLAMENTO E GARANTISCA LA PROTEZIONE DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO.
2. IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO CHE RICORRE A UN RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO NON COINVOLGE UN ALTRO RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE SCRITTA, SPECIFICA O GENERALE, DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO. NEL CASO DI AUTORIZZAZIONE GENERALE, IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO INFORMA IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DI EVENTUALI MODIFICHE APPORTATE ALL'ELENCO DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO.
3. IL TRATTAMENTO DA PARTE DI UN RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO È DISCIPLINATO DA UN CONTRATTO O DA ALTRO ATTO GIURIDICO AI SENSI DEL DIRITTO DELL'UNIONE O DELLO STATO MEMBRO CHE VINCOLA IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E CHE STABILISCE L'OGGETTO E LA DURATA DEL TRATTAMENTO, LA NATURA E LA FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, IL TIPO DI DATI PERSONALI E LE CATEGORIE DI INTERESSATI, NONCHÉ GLI OBBLIGHI E I DIRITTI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO. TALE CONTRATTO O ATTO GIURIDICO PREVEDE, IN PARTICOLARE, CHE IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:
 - A) TRATTI I DATI PERSONALI SOLO SU ISTRUZIONI DOCUMENTATE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, COMPRESSE PER QUANTO RIGUARDA I TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO O A UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE, A MENO CHE NON SIA TENUTO A FARLO IN VIRTÙ DEL DIRITTO DELL'UNIONE O DELLO STATO MEMBRO CUI È SOGGETTO; IN TAL CASO, IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO INFORMA IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DI TALE OBBLIGO GIURIDICO PRIMA DEL TRATTAMENTO, SALVO CHE TALE DIRITTO LO VIETI PER IMPORTANTI MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO;
 - B) GARANTISCA CHE LE PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SI SIANO IMPEGNATE ALLA RISERVATEZZA O SIANO SOGGETTE A UN OBBLIGO LEGALE DI RISERVATEZZA;
 - C) METTA IN ATTO TUTTE LE MISURE RICHIESTE DALL'ARTICOLO 32;
 - D) RISPETTI LE CONDIZIONI DI CUI AI PARAGRAFI 2 E 4 PER RICORRERE A UN ALTRO RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO;
 - E) ASSISTA IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, TENENDO CONTO DELLA NATURA DEL TRATTAMENTO, CON MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE ADEGUATE, NELLA MISURA DEL POSSIBILE, AL FINE DI ADEMPIERE ALL'OBBLIGO DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DI RISPONDERE ALLE RICHIESTE ESERCITANTI I DIRITTI DELL'INTERESSATO AI SENSI DEL CAPO III;
 - F) ASSISTA IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO NEL GARANTIRE LA CONFORMITÀ AGLI OBBLIGHI DI CUI AGLI ARTICOLI 32-36, TENENDO CONTO DELLA NATURA DEL TRATTAMENTO E DELLE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO;
 - G) SU SCELTA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, CANCELLI O RESTITUISCA TUTTI I DATI PERSONALI AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DOPO LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI AL TRATTAMENTO, E CANCELLI LE COPIE ESISTENTI, SALVO CHE LA CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

SIA RICHIESTA DAL DIRITTO DELL'UNIONE O DELLO STATO MEMBRO;

H) METTA A DISPOSIZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER DIMOSTRARE IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO E CONSENTA E CONTRIBUISCA ALLE ATTIVITÀ DI AUDIT, COMPRESSE LE ISPEZIONI, CONDOTTE DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO O DA UN ALTRO SOGGETTO DA QUESTI INCARICATO.

4. QUALORA UN RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO RICORRA A UN ALTRO RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ SPECIFICHE DI TRATTAMENTO PER CONTO DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, LO STESSO OBBLIGO DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DI CUI AL PARAGRAFO 3 È IMPOSTO ALL'ALTRO RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO MEDIANTE UN CONTRATTO O ALTRO ATTO GIURIDICO AI SENSI DEL DIRITTO DELL'UNIONE O DELLO STATO MEMBRO, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE ADEGUATE DI CUI ALL'ARTICOLO 32. QUALORA L'ALTRO RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO NON ADEMPIA AI PROPRI OBBLIGHI DI PROTEZIONE DEI DATI, IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ORIGINARIO RIMANE PIENAMENTE RESPONSABILE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DELL'ALTRO RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.
5. IL RICORSO A UN RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO È DISCIPLINATO DA UN CONTRATTO O DA ALTRO ATTO GIURIDICO AI SENSI DEL DIRITTO DELL'UNIONE O DELLO STATO MEMBRO CHE SIA VINCOLANTE PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E CHE STABILISCA L'OGGETTO E LA DURATA DEL TRATTAMENTO, LA NATURA E LA FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, IL TIPO DI DATI PERSONALI E LE CATEGORIE DI INTERESSATI, NONCHÉ GLI OBBLIGHI E I DIRITTI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO. TALE CONTRATTO O ATTO GIURIDICO È REDATTO PER ISCRITTO, ANCHE IN FORMA ELETTRONICA.
6. FATTO SALVO L'ARTICOLO 82, PARAGRAFO 5, IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO POSSONO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI DEL DANNO CAUSATO DAL TRATTAMENTO SOLO SE NON HANNO ADEMPIUTO AGLI OBBLIGHI LORO SPECIFICAMENTE IMPOSTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

ARTICOLO 32: SICUREZZA DEL TRATTAMENTO

1. TENENDO CONTO DELLO STATO DELL'ARTE E DEI COSTI DI ATTUAZIONE, NONCHÉ DELLA NATURA, DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE, DEL CONTESTO E DELLE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, COME ANCHE DEL RISCHIO DI VARIA PROBABILITÀ E GRAVITÀ PER I DIRITTI E LE LIBERTÀ DELLE PERSONE FISICHE, IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO METTONO IN ATTO MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE ADEGUATE PER GARANTIRE UN LIVELLO DI SICUREZZA ADEGUATO AL RISCHIO, CHE COMPRENDONO, TRA L'ALTRO, OVE OPPORTUNO:
 - A) LA PSEUDONIMIZZAZIONE E LA CIFRATURA DEI DATI PERSONALI;
 - B) LA CAPACITÀ DI ASSICURARE SU BASE PERMANENTE LA RISERVATEZZA, L'INTEGRITÀ, LA DISPONIBILITÀ E LA RESILIENZA DEI SISTEMI E DEI SERVIZI DI TRATTAMENTO;
 - C) LA CAPACITÀ DI RIPRISTINARE TEMPESTIVAMENTE LA DISPONIBILITÀ E L'ACCESSO AI DATI PERSONALI IN CASO DI INCIDENTE FISICO O TECNICO;

- D) UNA PROCEDURA PER TESTARE, VERIFICARE E VALUTARE REGOLARMENTE L'EFFICACIA DELLE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA DEL TRATTAMENTO.
2. NEL VALUTARE L'ADEGUATO LIVELLO DI SICUREZZA, SI TIENE CONTO IN PARTICOLARE DEI RISCHI PRESENTATI DAL TRATTAMENTO CHE DERIVANO, TRA L'ALTRO, DALLA DISTRUZIONE, DALLA PERDITA, DALLA MODIFICA, DALLA DIVULGAZIONE NON AUTORIZZATA O DALL'ACCESSO AI DATI PERSONALI TRASMESSI, CONSERVATI O COMUNQUE TRATTATI, IN MODO ACCIDENTALE O ILLECITO.
 3. L'ADESIONE A UN CODICE DI CONDOTTA APPROVATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 40 O A UN MECCANISMO DI CERTIFICAZIONE APPROVATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 PUÒ ESSERE UTILIZZATA COME ELEMENTO PER DIMOSTRARE LA CONFORMITÀ AI REQUISITI DI CUI AL PARAGRAFO 1 DEL PRESENTE ARTICOLO.
 4. IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ADOTTANO MISURE PER GARANTIRE CHE QUALSIASI PERSONA FISICA CHE AGISCA SOTTO LA LORO AUTORITÀ E ABBAIA ACCESSO AI DATI PERSONALI NON LI TRATTI SE NON È ISTRUITA IN TAL SENSO DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO O DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, SALVO CHE LO RICHIEDA IL DIRITTO DELL'UNIONE O DELLO STATO MEMBRO.

ARTICOLO 33: NOTIFICA DI UNA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO

1. IN CASO DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO NOTIFICA TALE VIOLAZIONE ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO COMPETENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 55 SENZA INGIUSTIFICATO RITARDO E, OVE POSSIBILE, ENTRO 72 ORE DAL MOMENTO IN CUI NE È VENUTO A CONOSCENZA, A MENO CHE SIA IMPROBABILE CHE LA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI COMPORTI UN RISCHIO PER I DIRITTI E LE LIBERTÀ DELLE PERSONE FISICHE. SE LA NOTIFICA NON AVVIENE ENTRO 72 ORE, ESSA È ACCOMPAGNATA DA UNA MOTIVAZIONE DEL RITARDO.
2. IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO COMUNICA AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, SENZA INGIUSTIFICATO RITARDO, QUALSIASI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI.
3. LA NOTIFICA DI CUI AL PARAGRAFO 1 DESCRIVE ALMENO:
 - A) LA NATURA DELLA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, COMPRESSE, OVE POSSIBILE, LE CATEGORIE E IL NUMERO APPROSSIMATIVO DI INTERESSATI COINVOLTI E LE CATEGORIE E IL NUMERO APPROSSIMATIVO DI REGISTRI DEI DATI PERSONALI IN QUESTIONE;
 - B) IL NOME E I DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI O DI ALTRO PUNTO DI CONTATTO PRESSO CUI OTTENERE MAGGIORI INFORMAZIONI;
 - C) LE PROBABILI CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI;
 - D) LE MISURE ADOTTATE O PROPOSTE DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO PER PORRE RIMEDIO ALLA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, COMPRESSE, OVE OPPORTUNO, LE MISURE PER ATTENUARNE GLI EFFETTI NEGATIVI.
4. SE E NELLA MISURA IN CUI NON È POSSIBILE FORNIRE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTEMPORANEAMENTE, LE INFORMAZIONI POSSONO ESSERE FORNITE IN FASI SUCCESSIVE SENZA ULTERIORE INGIUSTIFICATO RITARDO.
5. IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DOCUMENTA QUALSIASI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, COMPRESI I FATTI RELATIVI ALLA VIOLAZIONE, I SUOI EFFETTI E LE MISURE ADOTTATE PER PORVI

RIMEDIO. TALE DOCUMENTAZIONE CONSENTE ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO DI VERIFICARE IL RISPETTO DEL PRESENTE ARTICOLO.

ARTICOLO 34: COMUNICAZIONE DI UNA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI ALL'INTERESSATO

1. QUANDO LA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI È SUSCETTIBILE DI COMPORTARE UN RISCHIO ELEVATO PER I DIRITTI E LE LIBERTÀ DELLE PERSONE FISICHE, IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO COMUNICA LA VIOLAZIONE ALL'INTERESSATO SENZA INGIUSTIFICATO RITARDO.
2. LA COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO DI CUI AL PARAGRAFO 1 DESCRIVE IN UN LINGUAGGIO CHIARO E SEMPLICE LA NATURA DELLA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONTIENE ALMENO LE INFORMAZIONI E LE MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 33, PARAGRAFO 3, LETTERE B), C) E D).
3. LA COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO NON È RICHiesta SE RICORRE UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:
 - A) IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO HA MESSO IN ATTO MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE ADEGUATE DI PROTEZIONE E TALI MISURE SONO STATE APPLICATE AI DATI PERSONALI OGGETTO DELLA VIOLAZIONE, IN PARTICOLARE QUELLE CHE RENDONO I DATI PERSONALI INCOMPRESIBILI A CHIUNQUE NON SIA AUTORIZZATO AD ACCEDERVI, COME LA CIFRATURA;
 - B) IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO HA ADOTTATO MISURE SUCCESSIVE PER GARANTIRE CHE IL RISCHIO ELEVATO PER I DIRITTI E LE LIBERTÀ DEGLI INTERESSATI DI CUI AL PARAGRAFO 1 NON SIA PIÙ PROBABILE CHE SI VERIFICHINO;
 - C) LA COMUNICAZIONE RICHIEDEREBBE UNO SFORZO SPROPORZIONATO. IN TAL CASO, SI PROCEDE INVECE A UNA COMUNICAZIONE PUBBLICA O A UNA MISURA SIMILE CON LA QUALE GLI INTERESSATI SIANO INFORMATI IN MODO ALTRETTANTO EFFICACE.
4. SE IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO NON HA COMUNICATO LA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI ALL'INTERESSATO, L'AUTORITÀ DI CONTROLLO, TENUTO CONTO DELLA PROBABILITÀ CHE LA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI COMPORTI UN RISCHIO ELEVATO, PUÒ ESIGERE CHE LO FACCI O PUÒ DECIDERE CHE UNA DELLE CONDIZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 3 SIA SODDISFATTA.

ARTICOLO 40: CODICI DI CONDOTTA

GLI STATI MEMBRI, LE AUTORITÀ DI CONTROLLO, IL COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI E LA COMMISSIONE INCORAGGIANO L'ELABORAZIONE DI CODICI DI CONDOTTA DESTINATI A CONTRIBUIRE ALL'APPLICAZIONE CORRETTA DI QUESTO **REGOLAMENTO**, TENENDO CONTO DELLE SPECIFICITÀ DEI VARI SETTORI DI TRATTAMENTO E DELLE ESIGENZE SPECIFICHE DELLE **MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE**.

UN **CODICE DI CONDOTTA** DEVE ESSERE REDATTO NEL QUADRO DI UNO O PIÙ ORGANISMI RAPPRESENTATIVI APPROVATI, CON L'OBIETTIVO DI GARANTIRE UNA CORRETTA APPLICAZIONE DI QUESTO **REGOLAMENTO**, ANCHE SPECIFICANDO I REQUISITI DI TALE **REGOLAMENTO** RIGUARDO AL TRATTAMENTO E FORNENDO GARANZIE APPROPRIATE PER I **DIRITTI E LE LIBERTÀ** DEGLI INTERESSATI.

L'ORGANISMO RAPPRESENTATIVO DI CUI AL PARAGRAFO 2 DEVE SOTTOPORRE IL CODICE DI CONDOTTA ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO PER L'APPROVAZIONE. L'AUTORITÀ DI CONTROLLO VALUTA IL CODICE DI

CONDOTTA, IN PARTICOLARE RIGUARDO ALLA SUA CONFORMITÀ CON I REQUISITI DI QUESTO **REGOLAMENTO**, E CONSULTA IL **COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI** SECONDO QUANTO STABILITO NELL'**ARTICOLO 64**.

L'AUTORITÀ DI CONTROLLO APPROVA IL CODICE DI CONDOTTA SE RITIENE CHE RISPETTI I REQUISITI DI QUESTO **REGOLAMENTO**. SE CONSIDERA CHE IL CODICE DI CONDOTTA NON SODDISFI TALI REQUISITI, DEVE FORNIRE LE MOTIVAZIONI DELLA PROPRIA DECISIONE, E L'ORGANISMO RAPPRESENTATIVO PUÒ RIVEDERE IL CODICE DI CONDOTTA E RIPRESENTARLO PER L'APPROVAZIONE.

L'AUTORITÀ DI CONTROLLO MONITORA L'APPLICAZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA.

IL **COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI** PUÒ EMETTERE LINEE GUIDA RELATIVE ALLA PREPARAZIONE DEI CODICI DI CONDOTTA E AL MONITORAGGIO DELLA LORO APPLICAZIONE.

ARTICOLO 42: CERTIFICAZIONE

L'**UNIONE** O GLI **STATI MEMBRI** POSSONO ISTITUIRE MECCANISMI DI CERTIFICAZIONE PER I **TITOLARI DEL TRATTAMENTO** E I **RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO** AL FINE DI DIMOSTRARE LA LORO CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DI QUESTO **REGOLAMENTO**, CON L'OBIETTIVO DI FORNIRE LORO UNO STRUMENTO PER GARANTIRE LA SICUREZZA E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

LA CERTIFICAZIONE PUÒ ESSERE RILASCIATA DA UN **ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATO**, A CONDIZIONE CHE TALE ORGANISMO SIA **INDIPENDENTE** E IN GRADO DI SVOLGERE I PROPRI COMPITI CON L'ESPERIENZA, LE RISORSE E L'AUTONOMIA OPERATIVA NECESSARIE.

LA CERTIFICAZIONE DOVREBBE ESSERE **VOLONTARIA** E DOVREBBE ESSERE MESSA A DISPOSIZIONE DI TITOLARI DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO CHE DIMOSTRANO LA CONFORMITÀ A QUESTO **REGOLAMENTO**.

I MECCANISMI DI CERTIFICAZIONE POSSONO INCLUDERE UNA SERIE DI MISURE **TECNICHE** E **ORGANIZZATIVE** PROGETTATE PER GARANTIRE CHE I DATI PERSONALI SIANO TRATTATI IN CONFORMITÀ CON IL **REGOLAMENTO**.

LA CERTIFICAZIONE DOVREBBE ESSERE CONCESSA PER UN **PERIODO LIMITATO**, E L'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE DOVREBBE EFFETTUARE AUDIT E VALUTAZIONI REGOLARI DELLA CONFORMITÀ DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.

IL **COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI (EDPB)** FORNIRÀ ORIENTAMENTI SUL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE, COMPRESI I **CRITERI** DA SODDISFARE E I **PASSAGGI** NECESSARI PER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE.

LA **COMMISSIONE** PUÒ, MEDIANTE ATTI DELEGATI, SPECIFICARE ULTERIORMENTE LE CONDIZIONI E LE PROCEDURE PER LA CERTIFICAZIONE.

ARTICOLI 44-49: TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

ARTICOLO 44: PRINCIPIO GENERALE PER I TRASFERIMENTI

QUALSIASI TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO UN PAESE TERZO O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PUÒ AVVENIRE SOLO SE, FATTE SALVE LE ALTRE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO, SONO RISPETTATE LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CAPO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, COMPRESI LE NORME RELATIVE AI TRASFERIMENTI SUCCESSIVI.

ARTICOLO 45: TRASFERIMENTI SULLA BASE DI UNA DECISIONE DI ADEGUATEZZA

1. UN TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO UN PAESE TERZO O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PUÒ AVVENIRE QUANDO LA COMMISSIONE HA STABILITO CHE IL PAESE TERZO, UN TERRITORIO O UNO O PIÙ SETTORI SPECIFICI IN TALE PAESE TERZO, O L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE IN QUESTIONE GARANTISCE UN LIVELLO DI PROTEZIONE ADEGUATO. TALE TRASFERIMENTO NON RICHIEDE ALCUNA AUTORIZZAZIONE SPECIFICA.
2. NEL VALUTARE L'ADEGUATEZZA DEL LIVELLO DI PROTEZIONE, LA COMMISSIONE TIENE CONTO, IN PARTICOLARE, DEI SEGUENTI ELEMENTI:
 - A) LO STATO DI DIRITTO, IL RISPETTO DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, LA LEGISLAZIONE PERTINENTE, SIA GENERALE CHE SETTORIALE, COMPRESI LE NORME RELATIVE ALLA SICUREZZA PUBBLICA, ALLA DIFESA, ALLA SICUREZZA NAZIONALE E AL DIRITTO PENALE, NONCHÉ L'ACCESSO AI DATI PERSONALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE;
 - B) L'ESISTENZA E IL FUNZIONAMENTO EFFETTIVO DI UNA O PIÙ AUTORITÀ DI CONTROLLO INDIPENDENTI NEL PAESE TERZO O NELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE, INCARICATE DI GARANTIRE E FAR RISPETTARE LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI;
 - C) GLI IMPEGNI INTERNAZIONALI ASSUNTI DAL PAESE TERZO O DALL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE IN QUESTIONE.
3. LA COMMISSIONE, PREVIA VALUTAZIONE, PUÒ ADOTTARE, MODIFICARE O REVOCARE UNA DECISIONE DI ADEGUATEZZA MEDIANTE ATTI DI ESECUZIONE.

ARTICOLO 46: TRASFERIMENTI SOGGETTI A GARANZIE ADEGUATE

1. IN ASSENZA DI UNA DECISIONE DI ADEGUATEZZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 45, PARAGRAFO 3, IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO O IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO PUÒ TRASFERIRE DATI PERSONALI VERSO UN PAESE TERZO O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE SOLO SE IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO O IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO HA FORNITO GARANZIE ADEGUATE E A CONDIZIONE CHE GLI INTERESSATI DISPONGANO DI DIRITTI AZIONABILI E DI MEZZI DI RICORSO EFFETTIVI.
2. LE GARANZIE ADEGUATE DI CUI AL PARAGRAFO 1 POSSONO ESSERE FORNITE, SENZA NECESSITÀ DI UN'AUTORIZZAZIONE SPECIFICA DA PARTE DI UN'AUTORITÀ DI CONTROLLO, DA:

- A) UN ACCORDO GIURIDICAMENTE VINCOLANTE ED ESECUTIVO TRA LE AUTORITÀ PUBBLICHE O GLI ORGANISMI PUBBLICI;
- B) NORME VINCOLANTI D'IMPRESA;
- C) CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO APPROVATE DALLA COMMISSIONE;
- D) CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO APPROVATE DA UN'AUTORITÀ DI CONTROLLO E SUCCESSIVAMENTE APPROVATE DALLA COMMISSIONE;
- E) UN CODICE DI CONDOTTA APPROVATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 40 INSIEME A IMPEGNI VINCOLANTI ED ESECUTIVI ASSUNTI DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO O DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO NEL PAESE TERZO DI APPLICARE GARANZIE ADEGUATE, COMPRESI I DIRITTI DEGLI INTERESSATI;
- F) UN MECCANISMO DI CERTIFICAZIONE APPROVATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 INSIEME A IMPEGNI VINCOLANTI ED ESECUTIVI ASSUNTI DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO O DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO NEL PAESE TERZO DI APPLICARE GARANZIE ADEGUATE, COMPRESI I DIRITTI DEGLI INTERESSATI.

ARTICOLO 47: NORME VINCOLANTI D'IMPRESA

1. LE AUTORITÀ DI CONTROLLO COMPETENTI APPROVANO LE NORME VINCOLANTI D'IMPRESA CONFORMEMENTE ALLA PROCEDURA DI COERENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 63, A CONDIZIONE CHE:
 - A) SIANO GIURIDICAMENTE VINCOLANTI E SI APPLICHIANO A TUTTI I MEMBRI DEL GRUPPO DI IMPRESE O DELL'IMPRESA CONGIUNTA INTERESSATI, COMPRESI I LORO DIPENDENTI;
 - B) ATTRIBUISCANO ESPRESSAMENTE DIRITTI AZIONABILI AGLI INTERESSATI; E
 - C) SODDISFINO I REQUISITI DI CUI AL PARAGRAFO 2.
2. LE NORME VINCOLANTI D'IMPRESA COMPREDONO ALMENO:
 - A) LA STRUTTURA E I DATI DI CONTATTO DEL GRUPPO DI IMPRESE O DELL'IMPRESA CONGIUNTA E DI CIASCUNO DEI SUOI MEMBRI;
 - B) I TRASFERIMENTI DI DATI, COMPRESI LE CATEGORIE DI DATI PERSONALI, IL TIPO DI TRATTAMENTO E LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, IL TIPO DI INTERESSATI INTERESSATI E L'IDENTIFICAZIONE DEL PAESE TERZO O DEI PAESI TERZI IN QUESTIONE;
 - C) LE LORO NORME VINCOLANTI, COMPRESI LE GARANZIE GENERALI DI CUI ALL'ARTICOLO 46, PARAGRAFO 2, LETTERE A) E B).

ARTICOLO 48: TRASFERIMENTI O DIVULGAZIONI NON AUTORIZZATI DA PARTE DI UN'AUTORITÀ DI UN PAESE TERZO

QUALSIASI DECISIONE DI UN'AUTORITÀ DI UN PAESE TERZO CHE RICHIEDA A UN RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO O A UN RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DI TRASFERIRE O DIVULGARE DATI PERSONALI PUÒ ESSERE RICONOSCIUTA O ESEGUITA SOLO SE BASATA SU UN ACCORDO INTERNAZIONALE, COME UN TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA, IN VIGORE TRA IL PAESE TERZO RICHIEDENTE E L'UNIONE O UNO STATO MEMBRO, SENZA PREGIUDIZIO DI ALTRI MOTIVI DI TRASFERIMENTO AI SENSI DEL PRESENTE CAPO.

ARTICOLO 49: DEROGHE PER SITUAZIONI SPECIFICHE

1. IN ASSENZA DI UNA DECISIONE DI ADEGUATEZZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 45, PARAGRAFO 3, O DI GARANZIE ADEGUATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 46, COMPRESSE LE NORME VINCOLANTI D'IMPRESA, UN TRASFERIMENTO O UNA SERIE DI TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI VERSO UN PAESE TERZO O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE HA LUOGO SOLO A UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:
 - A) L'INTERESSATO HA ESPRESSO IL PROPRIO CONSENSO ESPlicito AL TRASFERIMENTO PROPOSTO, DOPO ESSERE STATO INFORMATO DEI POSSIBILI RISCHI DI TALI TRASFERIMENTI PER L'INTERESSATO A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DECISIONE DI ADEGUATEZZA E DI GARANZIE ADEGUATE;
 - B) IL TRASFERIMENTO È NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DI UN CONTRATTO TRA L'INTERESSATO E IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO O PER L'ADOZIONE DI MISURE PRECONTRATTUALI SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO;
 - C) IL TRASFERIMENTO È NECESSARIO PER LA CONCLUSIONE O L'ESECUZIONE DI UN CONTRATTO STIPULATO NELL'INTERESSE DELL'INTERESSATO TRA IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E UN'ALTRA PERSONA FISICA O GIURIDICA;
 - D) IL TRASFERIMENTO È NECESSARIO PER IMPORTANTI MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO;
 - E) IL TRASFERIMENTO È NECESSARIO PER ACCERTARE, ESERCITARE O DIFENDERE UN DIRITTO IN SEDE GIUDIZIARIA;
 - F) IL TRASFERIMENTO È NECESSARIO PER PROTEGGERE GLI INTERESSI VITALI DELL'INTERESSATO O DI ALTRE PERSONE, QUALORA L'INTERESSATO NON SIA FISICAMENTE O GIURIDICAMENTE IN GRADO DI PRESTARE IL PROPRIO CONSENSO;
 - G) IL TRASFERIMENTO AVVIENE DA UN REGISTRO CHE, IN BASE AL DIRITTO DELL'UNIONE O DEGLI STATI MEMBRI, È DESTINATO A FORNIRE INFORMAZIONI AL PUBBLICO E CHE È APERTO ALLA CONSULTAZIONE DA PARTE DEL PUBBLICO IN GENERALE O DI QUALSIASI PERSONA CHE DIMOSTRI UN LEGITTIMO INTERESSE, SOLO NELLA MISURA IN CUI SIANO SODDISFATTE LE CONDIZIONI STABILITE DAL DIRITTO DELL'UNIONE O DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONSULTAZIONE.
2. I TRASFERIMENTI DI CUI AL PARAGRAFO 1 NON POSSONO ESSERE RICORRENTI O MASSICCI E DEVONO RIGUARDARE SOLO UNA LIMITATA QUANTITÀ DI INTERESSATI.

ARTICOLO 55: COMPETENZE DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO CAPOFILA

L'AUTORITÀ DI CONTROLLO CAPOFILA SARÀ L'AUTORITÀ DEL PRINCIPALE STABILIMENTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, O DEL RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE O DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, NELL'UNIONE.

L'AUTORITÀ DI CONTROLLO CAPOFILA AVRÀ LA COMPETENZA ESCLUSIVA PER TRATTARE IL TRATTAMENTO TRANSFRONTALIERO, INCLUSA LA GESTIONE DEL MECCANISMO DI COERENZA PREVISTO NELL'ARTICOLO 63.

L'AUTORITÀ DI CONTROLLO CAPOFILA SARÀ, IN CONFORMITÀ CON QUESTO REGOLAMENTO, COMPETENTE PER TRATTARE I RECLAMI, CONDURRE INDAGINI E ESERCITARE ALTRE FUNZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, INCLUSA LA COOPERAZIONE CON ALTRE AUTORITÀ DI CONTROLLO.

L'AUTORITÀ DI CONTROLLO CAPOFILA DOVRÀ COOPERARE CON LE ALTRE AUTORITÀ DI CONTROLLO COINVOLTE PER RISOLVERE LE CONTROVERSIE E GARANTIRE UNA APPLICAZIONE COERENTE DI QUESTO

REGOLAMENTO.

L'AUTORITÀ DI CONTROLLO CAPOFILE DOVRÀ AGIRE NEL MIGLIORE INTERESSE DEL SOGGETTO DEI DATI, NONCHÉ IN CONFORMITÀ CON I REGOLAMENTI STABILITI SOTTO QUESTO QUADRO NORMATIVO.

ARTICOLO 63: MECCANISMO DI COERENZA

IL COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI (EDPB) GARANTIRÀ L'APPLICAZIONE COERENTE DI QUESTO REGOLAMENTO, PROMUOVENDO LA COOPERAZIONE TRA LE AUTORITÀ DI CONTROLLO, EMETTENDO LINEE GUIDA, RACCOMANDAZIONI E MIGLIORI PRATICHE, E FAVORENDO LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI.

OGNI AUTORITÀ DI CONTROLLO, NELL'AMBITO DEL MECCANISMO DI COERENZA, FORNIRÀ AL COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI LE INFORMAZIONI NECESSARIE AFFINCHÉ POSSA SVOLGERE I SUOI COMPITI, COMPRESSE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SUE ATTIVITÀ DI APPLICAZIONE E ALL'APPROCCIO GENERALE SEGUITO NELL'APPLICAZIONE DI QUESTO REGOLAMENTO.

IL COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI ADOTTERÀ LE PROPRIE NORME DI PROCEDURA. ADOTTERÀ LE NORME NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DEL MECCANISMO DI COERENZA, ASSICURANDO UNA COORDINAZIONE EFFICACE DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO E L'APPLICAZIONE COERENTE DEL REGOLAMENTO.

NEL CONTESTO DEI SUOI POTERI PREVISTI DA QUESTO REGOLAMENTO, IL COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PUÒ EMETTERE PARERI, RACCOMANDAZIONI E LINEE GUIDA PER CONTRIBUIRE ALL'APPLICAZIONE COERENTE DEL GDPR TRA GLI STATI MEMBRI.

ARTICOLO 64: PARERE DEL COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI

1. IL COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI ESAMINA LE QUESTIONI SOLLEVATE DALLE AUTORITÀ DI CONTROLLO NEL CONTESTO DELLA COOPERAZIONE E DEL MECCANISMO DI COERENZA DI CUI AGLI ARTICOLI 60 E 63, E ADOTTA PARERI SUGLI ARGOMENTI OGGETTO DI CONTROVERSIA.
2. SE IL COMITATO DECIDE DI ADOTTARE UN PARERE, LO TRASMETTE ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO INTERESSATA, CHE DEVE TENERNE CONTO NELLA SUA DECISIONE FINALE.
3. IL PARERE DI CUI AL PARAGRAFO 2 È VINCOLANTE PER L'AUTORITÀ DI CONTROLLO CHE LO HA RICHIESTO. L'AUTORITÀ DI CONTROLLO, TUTTAVIA, PUÒ NON ADOTTARE IL PARERE QUALORA, NEL RISPETTO DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEGLI INTERESSATI, POSSA DIMOSTRARE CHE UNA DETERMINATA MISURA DI APPLICAZIONE È NECESSARIA PER PROTEGGERE I DIRITTI E LE LIBERTÀ DEGLI INTERESSATI.
4. IL COMITATO HA IL COMPITO DI ADOTTARE ORIENTAMENTI, RACCOMANDAZIONI E BUONE PRASSI IN RELAZIONE ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE SULLA PROTEZIONE DEI DATI.

ARTICOLO 77: DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO A UN'AUTORITÀ DI CONTROLLO

1. SENZA PREGIUDIZIO DI QUALSIASI ALTRO RICORSO AMMINISTRATIVO O GIURISDIZIONALE, OGNI INTERESSATO HA IL DIRITTO DI PROPORRE UN RECLAMO A UN'AUTORITÀ DI CONTROLLO, IN PARTICOLARE NELLO STATO MEMBRO IN CUI RISIEDA ABITUALMENTE, LAVORA O NEL LUOGO IN CUI SI È VERIFICATA LA PRESUNTA VIOLAZIONE, SE RITIENE CHE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CHE LO RIGUARDANO VIOLI IL PRESENTE REGOLAMENTO.
2. L'AUTORITÀ DI CONTROLLO PRESSO CUI È STATO PROPOSTO IL RECLAMO INFORMA IL RECLAMANTE DELLO STATO E DELL'ESITO DEL RECLAMO, COMPRESA LA POSSIBILITÀ DI UN RICORSO GIURISDIZIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 78.

ARTICOLO 78 - DIRITTO DI RECLAMO GIURISDIZIONALE CONTRO UN'AUTORITÀ DI CONTROLLO

1. CHIUNQUE RITENGA CHE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CHE LO RIGUARDANO VIOLI IL PRESENTE REGOLAMENTO HA IL DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO COMPETENTE, CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 77, PARAGRAFO 1.
2. SE IL RECLAMO NON È TRATTATO IN MODO SODDISFACENTE DALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO, O SE IL RECLAMO NON È TRATTATO IN MODO TEMPESTIVO, L'INTERESSATO HA IL DIRITTO DI ADIRE L'AUTORITÀ GIURISDIZIONALE COMPETENTE IN CONFORMITÀ ALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE.
3. LE AZIONI DI CUI AI PARAGRAFI 1 E 2 SONO PROPOSTE DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIURISDIZIONALE DELLO STATO MEMBRO IN CUI L'INTERESSATO RISIEDA, LAVORA O NEL LUOGO IN CUI SI È VERIFICATA LA PRESUNTA VIOLAZIONE.

ARTICOLO 82: DIRITTO AL RISARCIMENTO E RESPONSABILITÀ

CHIUNQUE ABBAIA SUBITO DANNI MATERIALI O NON MATERIALI A CAUSA DI UNA VIOLAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO HA IL DIRITTO DI RICEVERE UN RISARCIMENTO DAL TITOLARE O DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO PER IL DANNO SUBITO.

OGNI TITOLARE DEL TRATTAMENTO COINVOLTO NEL TRATTAMENTO È RESPONSABILE DEL DANNO CAUSATO DAL TRATTAMENTO, A MENO CHE NON DIMOSTRI CHE NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DELL'EVENTO CHE HA DATO LUOGO AL DANNO.

OGNI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO COINVOLTO NEL TRATTAMENTO È RESPONSABILE DEL DANNO CAUSATO DAL TRATTAMENTO SOLO SE NON HA RISPETTATO GLI OBBLIGHI PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO SPECIFICAMENTE DIRETTI AI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO O SE HA AGITO AL DI FUORI O IN CONTRASTO CON LE ISTRUZIONI LEGITTIME DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO.

UN TITOLARE DEL TRATTAMENTO O UN RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO PUÒ ESSERE ESONERATO DALLA RESPONSABILITÀ DIMOSTRANDO DI NON ESSERE IN ALCUN MODO RESPONSABILE DELL'EVENTO CHE HA DATO LUOGO AL DANNO.

SE PIÙ DI UN TITOLARE DEL TRATTAMENTO O RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO È RESPONSABILE PER LO STESSO DANNO, ESSI SONO RESPONSABILI IN SOLIDO PER L'INTERO DANNO.

QUANDO PIÙ TITOLARI DEL TRATTAMENTO O RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO SONO RESPONSABILI PER LO STESSO DANNO, IL RICHIEDENTE HA DIRITTO A OTTENERE IL RISARCIMENTO DA CIASCUN TITOLARE DEL TRATTAMENTO O RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO PER L'INTERO DANNO. TUTTAVIA, IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO CHE HA PAGATO IL RISARCIMENTO PUÒ CHIEDERE UNA CONTRIBUZIONE AGLI ALTRI TITOLARI O RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO COINVOLTI, IN PROPORZIONE ALLA LORO RESPONSABILITÀ PER IL DANNO.

NEL CASO DI TRATTAMENTO EFFETTUATO DA UN'AUTORITÀ O ORGANISMO PUBBLICO, LO STATO O L'ENTE RESPONSABILE PER GARANTIRE IL RISPETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO PUÒ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE PER IL DANNO CAUSATO, COME DETERMINATO DALLA LEGGE NAZIONALE.

2. DEFINIZIONI

AI FINI DELLA PRESENTE INFORMATIVA SI INTENDE PER:

- **DATO PERSONALE:** QUALSIASI INFORMAZIONE RIGUARDANTE UNA PERSONA FISICA IDENTIFICATA O IDENTIFICABILE (ART. 4.1 GDPR);
- **INTERESSATO:** LA PERSONA FISICA CUI SI RIFERISCONO I DATI PERSONALI;
- **TRATTAMENTO:** QUALSIASI OPERAZIONE EFFETTUATA CON I DATI PERSONALI (ART. 4.2 GDPR);
- **TITOLARE DEL TRATTAMENTO:** LA PERSONA FISICA O GIURIDICA CHE DETERMINA LE FINALITÀ E I MEZZI DEL TRATTAMENTO (ART. 4.7 GDPR);
- **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:** IL SOGGETTO CHE TRATTA I DATI PER CONTO DEL TITOLARE (ART. 4.8 GDPR);
- **DESTINATARIO:** CHI RICEVE I DATI PERSONALI (ART. 4.9 GDPR);
- **VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI:** UNA VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA CHE COMPORTA LA DISTRUZIONE, PERDITA O DIVULGAZIONE NON AUTORIZZATA DI DATI PERSONALI (ART. 4.12 GDPR).

3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

EXPERIMENT ITALIA, CON SEDE IN VIA ALCIDE DE GASPERI 2, 1400 ASTI, EMAIL INFO@EXPERIMENTITALIA.IT, È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 7 DEL GDPR.

4. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI

IL TITOLARE PUÒ RACCOGLIERE E TRATTARE LE SEGUENTI CATEGORIE DI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1 DEL GDPR:

- **DATI ANAGRAFICI** (NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA);
- **DATI DI CONTATTO** (INDIRIZZO EMAIL, NUMERO DI TELEFONO);
- **DATI FISCALI E DI PAGAMENTO** (CODICE FISCALE, IBAN, INFORMAZIONI DI FATTURAZIONE);
- **DATI DI NAVIGAZIONE** RACCOLTI AUTOMATICAMENTE DAI SITI WEB E APPLICAZIONI AZIENDALI;
- **ALTRI DATI PERSONALI** FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL'UTENTE.

5. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I DATI PERSONALI SONO TRATTATI PER LE SEGUENTI FINALITÀ, CONFORMEMENTE AGLI ARTICOLI 6 E 9 DEL

GDPR:

- **ESECUZIONE DI UN CONTRATTO O MISURE PRECONTRATTUALI** AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA B);
- **ADEMPIMENTI DI OBBLIGHI LEGALI** AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA C);
- **LEGITTIMO INTERESSE DEL TITOLARE** PER ATTIVITÀ DI SICUREZZA, PREVENZIONE FRODI E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA F);
- **CONSENSO DELL'INTERESSATO** PER FINALITÀ DI MARKETING E PROFILAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA A), E DELL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, LETTERA A), IN CASO DI DATI PARTICOLARI.

6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

IL TRATTAMENTO AVVIENE CON STRUMENTI ELETTRONICI E CARTACEI, IN CONFORMITÀ AI PRINCIPI DELL'ARTICOLO 5 DEL GDPR: CORRETTEZZA, LICEITÀ, TRASPARENZA, MINIMIZZAZIONE DEI DATI, ESATTEZZA, LIMITAZIONE DELLA CONSERVAZIONE E INTEGRITÀ. I DATI VENGONO CONSERVATI PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ SOPRA INDICATE E COMUNQUE NON OLTRE I TERMINI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 17 E 18 DEL GDPR.

7. MISURE DI SICUREZZA

IL TITOLARE ADOTTA ADEGUATE MISURE DI SICUREZZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DEL GDPR, TRA CUI:

- PSEUDONIMIZZAZIONE E CIFRATURA DEI DATI;
- SISTEMI DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI;
- MONITORAGGIO E AUDIT PERIODICI DELLE MISURE DI SICUREZZA;
- RESTRIZIONI AI TRATTAMENTI DEI DATI BASATE SUI RUOLI AZIENDALI.

8. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI

I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI A:

- **AUTORITÀ PUBBLICHE E SOGGETTI OBBLIGATI PER LEGGE**, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA C);
- **FORNITORI DI SERVIZI IT, CONSULENTI LEGALI E FISCALI**, IN BASE A CONTRATTI DI NOMINA COME RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DEL GDPR;
- **PARTNER COMMERCIALI**, PREVIO CONSENSO DELL'INTERESSATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA A). I DATI NON SARANNO TRASFERITI FUORI DALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO SENZA ADEGUATE GARANZIE DI PROTEZIONE CONFORMEMENTE AGLI ARTICOLI 44-49 DEL GDPR.

9. VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI

IN CASO DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, IL TITOLARE NOTIFICHERÀ L'AUTORITÀ DI CONTROLLO ENTRO 72 ORE AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DEL GDPR E INFORMERÀ GLI INTERESSATI COINVOLTI SE LA VIOLAZIONE COMPORTA UN RISCHIO ELEVATO PER I LORO DIRITTI E LIBERTÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 34.

10. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'INTERESSATO HA IL DIRITTO DI:

- **ACCEDERE AI PROPRI DATI** AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DEL GDPR;
- **RETTIFICARE I DATI INESATTI** AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DEL GDPR;
- **CANCELLARE I PROPRI DATI** ("DIRITTO ALL'OBLIO") AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DEL GDPR;

- **LIMITARE IL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DEL GDPR;**
- **OPPORSI AL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DEL GDPR;**
- **RICHIEDERE LA PORTABILITÀ DEI DATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL GDPR;**
- **REVOCARE IL CONSENSO IN QUALSIASI MOMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3 DEL GDPR, SENZA PREGIUDICARE LA LICEITÀ DEL TRATTAMENTO ANTECEDENTE;**
- **PROPORRE RECLAMO ALL'AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 77 DEL GDPR.**

11. CONTATTI

PER ESERCITARE I PROPRI DIRITTI O RICHIEDERE INFORMAZIONI, È POSSIBILE CONTATTARE EXPERIMENT ITALIA ALL'INDIRIZZO EMAIL: INFO@EXPERIMENTITALIA.IT.

FIRMA

LUOGO E DATA